

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/592 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2020

recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure ad essa legate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

- (1) L'attuale pandemia di Covid-19 sta causando una grave turbativa dei mercati ortofrutticoli e vitivinicoli in tutta l'Unione. Le misure adottate dagli Stati membri per affrontare la pandemia di Covid-19, in particolare le ampie restrizioni ai movimenti e le misure di distanziamento sociale, hanno causato turbative delle catene di approvvigionamento e la chiusura temporanea di importanti sbocchi per i prodotti ortofrutticoli e vitivinicoli sia a livello del commercio all'ingrosso e al dettaglio che nel settore della ristorazione, a seguito della chiusura di ristoranti, mense, bar e alberghi. Le misure legate alla pandemia di Covid-19 determinano inoltre problemi logistici, che colpiscono con particolare gravità i prodotti ortofrutticoli deperibili e il settore vitivinicolo. Dette misure causano inoltre difficoltà nella raccolta dei prodotti ortofrutticoli e in tutte le attività connesse alla produzione vinicola a causa della carenza di manodopera e dell'impossibilità di raggiungere i consumatori, a seguito della turbativa delle catene logistiche e di approvvigionamento e della chiusura temporanea di importanti sbocchi. Tali circostanze perturbano in misura significativa i settori ortofrutticolo e vitivinicolo dell'Unione. Gli agricoltori di questi settori stanno avendo difficoltà finanziarie e problemi di liquidità.
- (2) Tenuto conto della durata delle restrizioni imposte dagli Stati membri per affrontare la pandemia di Covid-19 e del loro probabile proseguimento, nonché della turbativa a lungo termine delle catene logistiche e di approvvigionamento e del grave impatto economico sui principali sbocchi per i prodotti ortofrutticoli e vitivinicoli sia a livello del commercio all'ingrosso e al dettaglio che nel settore della ristorazione, è probabile che la grave turbativa in entrambi i mercati e i relativi effetti continuino e che, probabilmente, si accentuino.
- (3) In considerazione di detta turbativa del mercato e della combinazione senza precedenti di circostanze, gli agricoltori di tutti gli Stati membri stanno avendo difficoltà eccezionali nella pianificazione, nell'attuazione e nell'esecuzione dei regimi di aiuto di cui agli articoli da 32 a 38 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per il settore ortofrutticolo e agli articoli da 39 a 54 dello stesso regolamento per il settore vitivinicolo. È pertanto necessario alleviare dette difficoltà mediante una deroga ad alcune delle predette disposizioni.
- (4) Nel quadro dei programmi operativi approvati, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute possono attuare misure di prevenzione e di gestione delle crisi nel settore ortofrutticolo destinate ad aumentarne la resilienza alle turbative del mercato. Tuttavia, a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali misure di prevenzione e gestione delle crisi non possono rappresentare più di un terzo della spesa a titolo del programma operativo. Al fine di concedere una maggiore flessibilità a dette organizzazioni di produttori e consentire loro di concentrare le risorse disponibili a titolo dei programmi operativi per affrontare la turbativa del mercato causata dalle misure legate alla pandemia di Covid-19, tale norma non dovrebbe applicarsi nel 2020.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

